

di Simona Pontellini
Direzione Contributi

Come di consueto l'Ente invierà, nel prossimo mese di aprile, per il tramite della Banca Popolare di Sondrio, i bollettini Mav per la riscossione dei contributi minimi dell'anno 2011. I contributi in questione, salvo i casi particolari che si andranno a descrivere, verranno riscossi in due rate con scadenza 31 maggio e 31 ottobre.

Riceveranno invece un numero superiore di rate, coloro che:

- 1) hanno fatto la richiesta entro il 15 marzo 2011, mediante il servizio appositamente predisposto nell'area iscritti del sito internet dell'Ente, di ricevere 3 rate di pagamento (31 maggio 2011, 1° agosto 2011 e 31 ottobre 2011);
- 2) si sono iscritti con meno di 32 anni di età nel corso dell'anno 2009 e usufruiscono, per l'ultimo anno, del sistema di agevolazione per i neoiscritti preesistente alle modifiche introdotte nel 2010. Questi ultimi pagano i contributi minimi ridotti al 50% in 8 rate mensili a partire dal mese di maggio fino al mese di dicembre 2011.

Al di fuori dei casi sopra indicati, il pagamento in un numero di rate superiore a due, può essere concesso dal Comitato Esecutivo del-



CONTRIBUTI MINIMI 2011

In arrivo ad aprile i bollettini Mav

I contributi minimi di competenza dell'anno 2011 ammontano ad un totale di 2.064 euro.

Rateizzazioni, agevolazioni e deducibilità dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità. Pronta l'attestazione dei versamenti del 2010 per la dichiarazione dei redditi.

l'Ente, previa presentazione di apposita istanza, nei casi di un'obiettiva difficoltà economica. Per poter presentare la domanda di dilazione è necessario aver prima ricevuto i bollettini Mav.

I Veterinari che hanno ottenuto la

cancellazione dall'Enpav, mantenendo l'iscrizione all'Ordine professionale (iscritti all'Albo professionale dopo il 27 aprile 1991, che non svolgono attività professionale con partita Iva o sotto forma di collaborazione, anche occasionale, ma svolgono esclusivamente attività di lavoro dipendente o altra attività di lavoro autonomo per le quali siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria) nel 2011 riceveranno due bollettini Mav per il pagamento del contributo di solidarietà per un totale di 202 euro.

CONTRIBUTI MINIMI 2011

Contributo Soggettivo	Euro 1.578,50
Contributo Integrativo	Euro 430,50
Contributo di indennità di maternità	Euro 55,00
Totale	Euro 2.064,00

CONTRIBUTI MINIMI AGEVOLATI

Nel 2010 è entrato in vigore il nuovo sistema di agevolazione per **i giovani iscritti con meno di 32 anni di età**. Per effetto delle modifiche introdotte, coloro che si iscrivono con meno di 32 anni di età usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

- il primo anno di iscrizione (12 mesi) è completamente gratuito;
- per il secondo anno di iscrizione (12 mesi), il contributo soggettivo e quello integrativo sono dovuti in misura ridotta (33% di quelli ordinari);
- per il terzo e quarto anno di iscrizione (24 mesi), il contributo soggettivo e quello integrativo sono dovuti in misura ridotta (50% di quelli ordinari).

Si riporta di seguito un esempio utile per comprendere la portata del nuovo sistema agevolatorio. **Veterinario che si è iscritto con meno di 32 anni in data 30/04/2010:**

- Per il periodo **maggio 2010-aprile 2011** (*primo anno di iscrizione*), non sono dovuti contributi e pertanto non vengono inviati i bollettini M.Av.
- Per il periodo **maggio 2011-aprile 2012** (*successivi 12 mesi di iscrizione*), i contributi soggettivo ed integrativo sono dovuti in misura ridotta, pari al **33%** di quelli ordinari.

In questa ipotesi, quest'anno, saranno inviati due bollettini M.Av. con scadenza 31 maggio e 31 ottobre 2011 per la riscossione dei contributi relativi al **periodo maggio 2011-dicembre 2011 ridotti al 33%**.

DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI

E ormai noto che, per i soggetti obbligatoriamente iscritti all'Ente, i contributi minimi sono interamente deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e) del Tuir.

Sono deducibili dai Veterinari iscritti obbligatoriamente all'Ente:

- il contributo soggettivo minimo ed eccedente;
- il contributo di maternità;
- il contributo integrativo minimo per la parte che rimane a carico del contribuente;
- il contributo modulare;
- l'onere pagato a titolo di riscatto degli anni di laurea/servizio militare e a titolo di ri-congiunzione.

Per quanto riguarda in particolare la **deducibilità del contributo integrativo minimo**, si ricorda che questa ultima è stata per la prima volta affermata dall'Agenzia delle Entrate con parere (reperibile nel sito internet dell'Ente www.enpav.it alla voce "Contributo integrativo") rilasciato in data 4 maggio 2006 a seguito di specifica richiesta formulata dall'Ente.

Com'è noto, il contributo integrativo nella generalità dei casi non costituisce un onere personale per il professionista in quanto è assistito dal meccanismo della rivalsa, ossia viene riscosso direttamente in fattura come maggiorazione percentuale (2%) del corrispettivo dell'attività professionale.

Nei casi tuttavia in cui il volume

d'affari realizzato sia scarso o addirittura inesistente, il contributo integrativo pagato alla Cassa rimane a carico del contribuente. Ebbene, con tale nota, di portata a dir poco innovativa, l'Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto che il contributo integrativo versato dal Veterinario obbligatoriamente iscritto all'Ente possa essere dedotto integralmente (se non è stato recuperato) o per la parte rimasta a carico (se è stato recuperato in parte).

Si precisa, infine, che con ulteriore nota, datata 31 dicembre 2009 (reperibile anch'essa nel sito dell'Ente alla voce "Contributo di solidarietà"), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche **il contributo di solidarietà**, versato dai Veterinari cancellati dall'Enpav ma rimasti iscritti all'Ordine professionale, è deducibile dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, sempre ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e) del Tuir.

Difatti, come sostenuto dalla Cassa, essendo il versamento del predetto contributo obbligatorio per legge ed inoltre, avendo lo stesso natura assistenziale, risultano soddisfatti entrambi i requisiti richiesti dalla norma per la deducibilità del contributo.

Nell'area iscritti del sito www.enpav.it è disponibile il documento che attesta il pagamento dei contributi effettuato nel corso dell'anno 2010. Lo stesso documento sarà trasmesso a tutti gli iscritti, entro la data di scadenza prevista dal Fisco per la presentazione della dichiarazione dei redditi. ●